



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**  
**Direzione Generale**

AOODRPU Prot.n.481

Bari, 9 gennaio 2018

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA la legge n.107 del 13.7.2015;  
VISTO Il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 riguardante le nuove classi di concorso;  
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.107 del 23.2.2016 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;  
VISTO l'allegato 1 al precitato decreto recante il numero e la tipologia dei posti messi a concorso nella Regione Puglia;  
VISTO il D.M. n.94 del 23/2/2016 riguardante le disposizioni relative alla valutazione dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO il D.M. n. 95 del 23/2/2016 riguardante le prove ed i programmi di esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO Il D.M. n. 96 del 23.2.2016 riguardante i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO Il D.M. n. 97 del 23.2.2016 riguardante la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente;  
VISTO in particolare l'art.9 del citato D.D.G. n.107/2016 che al comma 1 prevede che i candidati siano inseriti nella graduatoria di merito definitiva " nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge " ed al comma 2 stabilisce che " per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione";  
VISTO il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale indetta con il già citato D.D.G. n.107/2016 relativo ai posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado ed i successivi decreti di rettifica e di integrazione;

VISTI	gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice su indicata;
VISTA	la graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art.9, comma 1, del D.D.G. n.107/2016 dalla suddetta Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale relativo ai posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado;
VISTO	il decreto prot.n. 14550 del 9 settembre 2016 con il quale è stata approvata la graduatoria generale definitiva di merito relativa al concorso indetto con D.D.G. n. 107 del 23/2/2016 riguardante i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado ed il successivo decreto di rettifica prot.n. 15071 del 14 settembre 2016;
VISTA	la nota del MIUR, prot. n. 835 del 9.1.2017, con la quale è stata data notizia di ordinanze giurisdizionali che, in accoglimento in via cautelare dei ricorsi presentati da aspiranti concorrenti, hanno imposto l'indizione di una sessione suppletiva di esami per i concorsi banditi con DD.DD.GG. nn.105, 106 e 107 del 23.2.2016;
VISTO	l'avviso pubblicato sulla G.U – 4^ serie speciale – in data 11.4.2017 con il quale il MIUR ha previsto le prove suppletive per i posti di sostegno in parola;
VISTA	la nota dello stesso MIUR, prot.n.5412 dell'8.2.2017, con la quale è stato previsto che, per lo svolgimento della procedura concorsuale riguardante le prove suppletive, venga effettuata la riconvocazione delle Commissioni Giudicatrici precedentemente formate ed insediate riferite ai posti di sostegno in questione;
VISTI	gli atti di valutazione delle prove e dei titoli dei candidati che hanno partecipato alla prova suppletiva predisposti dalla Commissione giudicatrice;
VISTO	l'art. 5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;
VISTA	la legge n.68 del 12.3.1999;
TENUTO CONTO	di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio totale conseguito da più candidati;
RITENUTO	pertanto, giusto provvedimento cautelare sui contenziosi attivati dagli interessati indicati in dispositivo, di dover procedere all'inserimento con riserva dei candidati che abbiano superato con esito positivo le prove concorsuali riferite alla prova suppletiva, in maniera temporanea e in attesa della decisione di merito dei ricorsi giurisdizionali prodotti dai ricorrenti medesimi;

#### DECRETA

Art. 1) I seguenti candidati sono inseriti **con riserva** nella graduatoria definitiva generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 107 del 23 febbraio 2016 per i posti di sostegno nella scuola secondaria di primo grado, in maniera temporanea e in attesa della decisione di merito dei ricorsi giurisdizionali prodotti:

- 1) Notaro Cristina nata il 30/12/1983;
- 2) Cazzato Annarita nata il 27/07/1984.

Art. 2) Ai sensi dell'art.9, comma 3, e per semplificazione amministrativa si procede alla ripubblicazione della graduatoria generale definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G. n.107 del 23/2/2016 relativo ai posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado per n. 24 posti per docente per la Regione Puglia, compilata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in centesimi e tenuto conto delle preferenze, con le integrazioni di cui al precedente punto 1).

Art. 3) La stessa graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Art. 4) L'inserimento di cui trattasi stante il carattere di riserva, non incide nell'immediatezza sulla quota di cui all'art.9, comma 1, del citato D.D.G. n.107/2016 che prevede l'inserimento nella stessa dei candidati " nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge", da verificare all'esito dei contenziosi più volte citati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web [www.pugliausr.it](http://www.pugliausr.it).

Di tale pubblicazione è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE  
Anna Cammalleri